

Leggera come la peste. La “frode da etichetta” del referendum per la cannabis legale

 centrostudilivativo.it/leggera-come-la-peste-la-frode-da-etichetta-del-referendum-per-la-cannabis-legale/

October 13, 2021



Di *Alfredo Mantovano*, da *Tempi mensile*, ottobre 2021.

I promotori lo chiamano ‘referendum cannabis legale’: ma la prima e la terza parte del quesito riguardano ogni tipo di droga, mentre la seconda, limitata alle droghe c.d. leggere, fra cui la cannabis, in realtà non la rende ‘legale’. Provo a motivare perché ci si trova di fronte a un caso esemplare di frode da etichetta.

Parto dal quesito referendario. *“Volete voi che sia abrogato (il testo unico sulla droga) limitatamente alle seguenti parti: articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”; articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”; articolo 75, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?”*. Che cosa accadrebbe se il referendum fosse ammesso e prevalessero i sì?

Con la prima parte del quesito verrebbe abrogata la punizione della coltivazione di qualsiasi tipo di stupefacente, non soltanto della cannabis e dei suoi derivati: si pensi all’oppio, alla coca o ai funghi allucinogeni. Da quando esiste una normativa di prevenzione e di contrasto della droga, il divieto di coltivazione rappresenta una ‘difesa anticipata’; e la legge n. 242/2016 disciplina la coltivazione della canapa non certo allo

scopo di ricavarne sostanza stupefacente, tanto che esclude la liceità della cessione: quindi non è evocabile in materia, come sancito da una sentenza del 2019 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Le stesse Sez. Unite, con una successiva pronuncia del 2020, non del tutto in linea col precedente, hanno ritenuto lecite, limitatamente alla cannabis, “le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

Reclusione per spaccio. L’approvazione del referendum avrebbe l’effetto di rendere lecita qualsiasi attività di coltivazione, non soltanto in forma domestica, poiché l’abrogazione tranchant del ‘coltiva’ prescinde dall’estensione: l’evidente maggiore remuneratività derivante dal dedicare un appezzamento di terreno alle piante di cannabis invece che al basilico o ai pomodori trasformerà agricoltori spinti dall’esclusivo intento di profitto in emuli dei talebani, con possibilità di spaziare all’oppio e alla coca. Ci si risparmi il richiamo pietistico ai pazienti che ricaverebbero sollievo da oppiacei o cannabinoidi e che invece ne sono impediti da sadici divieti: chi, medico o paziente, ha pratica di terapia del dolore riceve o somministra stupefacenti come ad es. la morfina, ma sotto stretto controllo e per dosi rigorosamente commisurate all’entità della sofferenza. La terapia del dolore non è un irresponsabile fai-da-te: richiamarla in questa prospettiva è dannoso per il malato e sfiduciante verso i medici a ciò abilitati.

La seconda parte del quesito abroga la sanzione detentiva per le attività di produzione e commercio degli stupefacenti ordinariamente qualificati ‘leggeri’: residuerebbe esclusivamente la multa, il che è sufficiente a non rendere formalmente ‘legali’ le relative condotte. A proposito della ‘leggerezza’ è ben noto che la percentuale di principio attivo della cannabis, cioè la sostanza che provoca l’effetto drogante, il c.d. THC (acronimo di delta9-tetraidrocannabinolo), non oltrepassa in natura il 2,5%, potendo causare alterazioni dell’equilibrio fisiopsichico già sotto l’1%; altrettanto noto è quanto sia fiorente, anche on line, il mercato di semi di piante da cui provengono sostanze stupefacenti, e insieme con esso il mercato di strumenti per incrementarne l’effetto. Grazie a fornelli in libera vendita la percentuale di THC può essere incrementata fino al 10%, al 20% e più: la media dei derivati della cannabis oggi sottoposti a sequestro dalla polizia giudiziaria, e quindi a perizia giudiziaria tossicologica, è di circa il 17%, con punte del 60%: che cosa c’è di ‘leggero’ in uno spinello contenente un principio attivo 10 o 20 volte superiore rispetto all’infiorescenza naturale?

L’intervento abrogativo non conoscerebbe limiti di quantità, di percentuale di principio attivo, di età dell’acquirente. Lo spacciatore potrebbe cedere a un minore un chilogrammo di spinelli col 30% di THC, ed essere condannato, se gli va tutto male, al pagamento di una somma la cui soglia minima è 5.164 euro: nel calcolo costi/benefici è un rischio che si può affrontare.

Vittime sull'asfalto. Con l'ultima parte del quesito verrebbe abrogata la sanzione amministrativa che colpisce, unitamente ad altre, la condotta di chi "per farne uso personale" importa, riceve, detiene, ecc. sostanze stupefacenti di qualsiasi tipo – quindi non soltanto cannabis e derivati, ma cocaina, eroina, 'pasticche'... – cioè la sospensione della patente di guida o il divieto di conseguirla fino a tre anni. È vero che il referendum non incide sull'art. 187 del Codice della strada, che sanziona chi viene colto in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti, ma anche la norma che vi intende eliminare realizza una 'difesa anticipata'. Chi detiene o riceve droga va incontro a sanzioni amministrative, come questa, invece che a sanzioni penali, proprio proprio perché – sulla base di indici spesso di larga applicazione – viene presunto che il quantitativo in suo possesso sia destinato a uso personale.

Se tale è la destinazione, è arduo escludere che chi fa uso la droga poi si astenga dal mettersi alla guida di un veicolo finché l'effetto non sia svanito: anche perché non ha piena contezza di quando l'effetto scompaia realmente. Con le percentuali di THC in circolazione, l'effetto drogante della 'leggera' cannabis può protrarsi per più giorni, e magari manifestarsi proprio quando serve avere il massimo della padronanza di sé, per es. in una situazione di stress mentre si conduce una vettura o una motocicletta. L'approvazione del quesito di fatto ridurrebbe la portata di figure di reato introdotte con enfasi in anni recenti, come l'omicidio stradale, oltre che lasciare ancora più vittime sull'asfalto.